

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **18/1985** (ECLI:IT:COST:1985:18)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **18/01/1985**

Deposito del **23/01/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10694**

Atti decisi:

N. 18

ORDINANZA 18 GENNAIO 1985

Deposito in cancelleria: 23 gennaio 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 25 bis del 30 gennaio 1985.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.
FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 218 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156

(Codice postale e delle telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1980 dal Pretore di San Donà di Piave sul ricorso di Follador Sergio contro l'Amministrazione PP.TT., iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che con ingiunzione del 28 novembre 1981 il Direttore provinciale delle poste e telegrafi di Venezia condannava Follador Sergio al pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione, tra l'altro, dell'art. 218 del codice postale (approvato con d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156), avendo il medesimo esercitato un impianto ricetrasmittente su scala locale con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità;

che il Follador produceva opposizione davanti al Pretore di San Donà di Piave;

che, secondo il Pretore, a seguito della sentenza di questa Corte n. 202 del 1976, il diritto di effettuare comunicazioni radio di carattere locale non era più subordinato ad un atto autoritativo (risultando perciò illegittime le relative prescrizioni);

che pertanto il Pretore medesimo, con ordinanza del 2 ottobre 1980 (reg. ord. n. 82 del 1981), sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 218 cit., nella parte in cui impone all'utente di un impianto di radiotrasmissione su scala locale di osservare le prescrizioni contenute nel relativo provvedimento amministrativo;

che la parte privata non si costituiva;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, negava che dalla citata sentenza risultasse l'esclusione del potere dell'autorità amministrativa di consentire le comunicazioni radiofoniche; inoltre, essa si riferiva alle trasmissioni dirette alla generalità e non agli impianti di ricetrasmissione ad uso privato.

Considerato che il presupposto su cui si fonda la questione sollevata dal Pretore di San Donà di Piave non trova corrispondenza nella sent. n. 202/1976 di questa Corte, che si riferisce pur sempre alla necessità di un provvedimento autoritativo;

che peraltro, come la Corte ha espressamente chiarito nella sent. n. 237 del 1984, le comunicazioni a mezzo di apparecchi ricetrasmittenti, anche di debole potenza, sono tuttora soggette a detto provvedimento;

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 218 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. dal Pretore di San Donà di Piave con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.